

**La prova nel giudizio di annullamento del testamento per dolo: il semplice atteggiamento di piaggeria e affettuosità non è sufficiente** (nota a Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2017, n. 9309)

di VALERIO BRIZZOLARI

Tizio, lontano parente del testatore, riesce a farsi nominare erede da quest'ultimo nel suo testamento, sebbene non avessero rapporti da lungo tempo e fossero stati addirittura in contrasto in passato. Caio, ritenendo che Tizio abbia approfittato della malattia del *de cuius*, oramai ultranovantenne e incapace di intendere e di volere, si rivolge al Tribunale per chiedere l'annullamento del testamento per dolo, poiché, a suo dire, Tizio avrebbe manipolato l'anziano.

Il giudice del primo grado rigetta la domanda; così come la Corte d'appello, adita in seguito al ricorso di Caio, il quale, nonostante due giudizi sfavorevoli, propone anche ricorso per Cassazione, lamentando l'erronea valutazione delle prove nel giudizio precedente.

Il Collegio d'appello, ha sostenuto il ricorrente, non avrebbe debitamente tenuto in considerazione che il beneficiario del testamento si sarebbe riavvicinato al testatore solo dopo la comparsa della malattia, per approfittare della sua debolezza e scarsa lucidità, insistendo peraltro affinché venisse nominato erede, al solo fine di captare il suo favore. In breve, si sarebbe trattato di un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, *ex art. 360, n. 5., c.p.c.*

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, stabilisce innanzitutto che il rispetto assoluto della volontà del testatore impone di non ritenere sufficiente una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, eventualmente mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, al fine di potersi affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo (o c.d. *captatio benevolentiae*), poiché occorre invece la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti, i quali – con riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Tale prova, afferma la Cassazione, può avere anche natura presuntiva, ma essa deve comunque fondarsi su fatti certi, che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

Dunque, in assenza della dimostrazione dei suddetti mezzi fraudolenti, non è consentito confondere (e sostituire) questi ultimi con (la prova di) atteggiamenti di piaggeria, blandizia e affettuosità, i quali, sebbene appaiano eticamente discutibili, tuttavia, non integrano la previsione di legge.